

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

- 1) È costituita una Associazione di volontariato denominata “Associazione Elisabetta Paolucci”, di seguito definita Associazione, attiva nel territorio delle province di Trento e di Bolzano, a livello nazionale ed europeo.
- 2) L’Associazione, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, include il riferimento “organizzazione di volontariato”, ovvero l’acronimo “ODV”.

Articolo 2 - Sede

- 1) L’Associazione ha sede legale in Bolzano/Bozen, Via Eisenkeller, 1.
- 2) Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell’ambito del Comune di Bolzano/Bozen non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell’Associazione

- 1) L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 2) L’Associazione ha come finalità generale la realizzazione di iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociale che promuovano e diano attuazione al lascito ideale, di valori e culturale di Elisabetta Paolucci, racchiuso nei principi ispiratori dell’Associazione.

3.1 - Principi ispiratori

L’Associazione si ispira ai seguenti principi e si attiva per il loro perseguimento:

- a. Inclusione e integrazione sociale, a partire dall’ambito scolastico e pedagogico.
- b. Sostegno e protezione delle persone fragili o in difficoltà, con particolare attenzione all’evoluzione, crescita e integrazione degli adolescenti.
- c. Promozione della bigenitorialità in fase separativa e post-separativa a livello culturale, sociale, legislativo, amministrativo e giudiziario.
- d. Valorizzazione delle espressioni artistiche con finalità di promozione culturale e inclusione sociale.

3.2 - Obiettivi

L’Associazione, nel perseguire la propria finalità e nell’attuare i propri principi ispiratori, si prefigge i seguenti obiettivi:



- a Promuovere una cultura della solidarietà verso le persone svantaggiate o con fragilità di origine culturale, familiare e sociale, operando tramite iniziative culturali, informative, pedagogiche e di ricerca per fornire sapere e sostegno sia ai formatori, sia ai giovani più fragili e alle loro famiglie.
- b. Promuovere la valorizzazione delle potenzialità di integrazione di istituzioni, organizzazioni e dei singoli, attraverso progetti culturali, pedagogici ed informativi che li rendano protagonisti di pratiche di inclusione sociale volte al sostegno e superamento delle fragilità.
- c Promuovere una cultura e una prassi della separazione mirante alla salvaguardia dei minori, che tuteli il diritto dei figli a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori e le rispettive famiglie, facendo emergere l'importanza, per la crescita psicofisica dei figli, della funzione educatrice e di cura di entrambi i genitori, in posizione paritaria, anche successivamente alla separazione.

3.3 – Attività

- 1) L'Associazione, al fine di perseguire i propri obiettivi, potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste all'art.5 del Codice del terzo settore:
 - a educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Codice del terzo settore, art. 5 co. 1 sub d.)
 - b organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore (Codice del terzo settore, art. 5 co. 1 sub i.)
- 2) L'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività specifiche, strettamente derivanti dalle attività di interesse generale di cui sopra:
 - c. Stabilire e mantenere rapporti collaborativi con tutti i soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, ritenuti utili per elaborare e divulgare una nuova cultura di solidarietà e inclusione sociale (pubblica amministrazione, dirigenti scolastici, formatori, mediatori familiari, educatori, psicologi, giudici, consultori, ecc.), sia attraverso la promozione di ricerche ed eventi divulgativi e informativi, che attraverso iniziative di prevenzione e assistenziali, in un'ottica di promozione della consapevolezza delle fragilità e di impegno per il loro superamento;
 - d. Condurre e incoraggiare studi, ricerche e pubblicazioni, promuovere formazione e innovazione pedagogica sui temi di cui si occupa;



- e Istituire borse di studio e premi per promuovere e incoraggiare sia la conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze e del tessuto diffuso di buone pratiche esistenti, sia l'innovazione tramite l'elaborazione di nuove idee, nuove metodologie e nuove prassi pedagogiche, di prevenzione e di assistenza;
 - f. Promuovere iniziative incentrate sulla bigenitorialità e il sostegno al ruolo genitoriale nella separazione, come gruppi di auto-aiuto, attività ricreative a sostegno dei genitori separati e dei loro figli, consulenza nella fase della separazione, convegni, seminari, incontri con operatori sociali o della giustizia;
 - g Gestire siti web, curare pubblicazioni e diffusione di notizie ed informazioni tramite bollettini, newsletter, materiali audiovisivi;
 - h Avvalersi di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro di soggetti terzi, e servirsi del lavoro, anche retribuito, di persone interne o esterne all'Associazione, come professionisti, esperti e altro personale specializzato;
 - i. Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di autofinanziamento;
 - j svolgere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
- 3) L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 a patto che esse siano direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie svolte nell'interesse generale, ed integrative delle stesse.
- 4) L'organo dell'Associazione che determina quali attività diverse possono essere svolte è il Consiglio Direttivo.
- 5) L'Associazione potrà aderire ad associazioni o a federazioni a carattere nazionale od internazionale aventi scopi analoghi.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
- 2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a quote associative dei Soci;



- b liberalità e sovvenzioni di enti pubblici statali, locali e sovranazionali, aziende, persone fisiche;
- c contributi statali, delle amministrazioni locali e regionali, di entità sovranazionali ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- e contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- f. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 – Soci

6.1 - Iscrizione

- a Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, accettare lo Statuto e il Regolamento interno, prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.
- b. Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
- c. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
- d. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale.
- e. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, ad eccezione della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
- f Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6.2 – Tipologie di Soci



- 1) I Soci si distinguono in cinque categorie: Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari, Juniores.
 - a. Sono Soci Onorari le Personalità di chiara fama che si siano distinte nei campi di azione dell'Associazione e che siano ritenute degne di tale riconoscimento. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.
 - b. Sono Soci Benemeriti i Soci che oltre alla quota sociale versano annualmente nelle casse sociali un contributo pari almeno al quadruplo della quota sociale.
 - c. Sono Soci Sostenitori i Soci che oltre alla quota sociale versano annualmente nelle casse sociali un contributo pari almeno al doppio della quota sociale.
 - d. Sono Soci Ordinari i Soci che versano annualmente nelle casse sociali la quota sociale.
 - e. Possono essere iscritti nella speciale categoria "Juniores" i giovani d'età minore. I Soci Juniores passano automaticamente nella categoria dei Soci Ordinari l'anno successivo a quello in cui raggiungono la maggiore età. I Soci Juniores versano annualmente nelle casse sociali una quota sociale di ammontare pari alla metà della quota sociale.
- 2) I Soci Onorari sono ammessi con delibera dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- 3) I Soci Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Juniores sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

6.3 - Diritti e doveri dei Soci

- 1) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
- 2) Il Socio ha il diritto di consultare i libri sociali e i documenti inerenti l'amministrazione dell'Associazione (ex. art. 15 del D.lgs 117/2017). Questi sono a disposizione del Socio a decorrere dal trentesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta indirizzata al Presidente presso la sede sociale.
- 3) Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa.
- 4) Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.



5) Il Socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
- I Soci mantengono tra loro la mutua solidarietà, l'accoglienza, l'ascolto reciproco, la massima trasparenza e riservatezza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali. I responsabili dell'Associazione in particolare mantengono un elevato spirito di servizio verso i Soci e l'Associazione.

5) La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

6) La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Composizione

- 1) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
- 2) All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- 3) I Soci possono partecipare all'Assemblea anche con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare la loro identità.

Articolo 9 - Competenza

1) L'Assemblea ordinaria delibera:



- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- sulla nomina e revoca degli organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti);
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

2) L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Convocazione

- 1) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 30 aprile).
- 2) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'Assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni

- 1) Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
- 2) L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 3) L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.
- 4) Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.



- 5) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 12 - Svolgimento e verbalizzazione

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
- 3) Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13 – Nomina e composizione

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *cinque* consiglieri fino ad un massimo di *nove*, eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi.
- 2) La nomina del Consiglio Direttivo avviene nel seguente modo: in sede di Assemblea, la famiglia Paolucci (nelle persone di Caterina e Giovanni Paolucci) provvede a nominare, indicandoli, un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei componenti il Direttivo. L'Assemblea provvede a nominare i rimanenti componenti. L'Assemblea ha diritto, motivandolo, di respingere la nomina dei consiglieri indicati dalla famiglia Paolucci.
- 3) Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
- 4) Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
- 5) In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che può ratificare la nomina.
- 6) Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 14 - Competenza

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:



- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure
- j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati

Articolo 15 - Convocazione e deliberazioni

- 1) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
- 2) La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
- 3) Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 4) In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 16 - Il Presidente

- 1) Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
- 2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta,



l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

- 3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 17 - Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 18 - Il Segretario

- 1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 2) Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 19 - Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.
- 2) Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
- 3) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori dei Conti



- 1) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da al massimo tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.
- 2) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- 3) I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
- 4) I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.

BILANCIO

Articolo 22 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2018.
- 3) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
- 4) Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 5) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

- 1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 2) L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 - Scioglimento

- 1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente del Terzo Settore scelto dall'Assemblea dei Soci. Qualora l'Assemblea non determini quale ente riceverà i beni dell'Associazione, tutti i beni saranno trasferiti alla Fondazione Italia Sociale con sede a Milano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



- 2) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 25 - Collegio Arbitrale

- 1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
- 2) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- 3) Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

